

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il legislatore nazionale, quando sceglie di estendere l'applicazione delle procedure previste per l'esdebitazione dai debiti contratti da imprenditori insolventi, alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 <sup>(1)</sup>, debba necessariamente allineare la propria disciplina alle disposizioni contenute nel Titolo III della direttiva.

In caso di risposta affermativa alla prima questione,

- 2) se la portata della nozione di comportamento disonesto di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, comprenda condotte negligenti o imprudenti del debitore che siano all'origine dell'insorgenza di un debito.

In caso di risposta negativa alla seconda questione,

- 3) se le ipotesi di cui alle lettere da «a» a «f» dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, siano un elenco tassativo di circostanze ben definite e giustificate o se gli Stati possano introdurre altre circostanze ben definite e giustificate.

Qualora la risposta alla terza questione fosse nel senso che gli Stati possono introdurre altre circostanze ben definite e giustificate diverse dalle ipotesi di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,

- 4) se le nuove circostanze ben definite che lo Stato introduce debbano in ogni caso essere giustificate da comportamenti disonesti o di malafede.

Qualora le risposte alla [terza e quarta] questione fossero nel senso che gli Stati non possono introdurre circostanze diverse da quelle elencate alle lettere da a) a f) dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, o che se introducono altre condotte, diverse, ben definite, devono essere giustificati da comportamenti disonesti o di malafede del debitore,

- 5) se un'interpretazione conforme all'articolo 23 della direttiva comporti la disapplicazione di una disposizione come l'articolo 487.1.2.º della Ley Concursal (rifusione) (la «legge fallimentare») qualora si accerti che l'illecito tributario molto grave è dovuto a un comportamento del debitore che non è né disonesto né in malafede.

<sup>(1)</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) il 22 maggio 2023 —  
Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas (STAVLA) / Air Nostrum, Líneas  
Aéreas del Mediterráneo SA e altri**

**(Causa C-314/23, STAVLA)**

(2023/C 329/10)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

### Parti nel procedimento principale

*Ricorrente:* Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas (STAVLA)

*Resistenti:* Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO), Comité de empresa de Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA, Dirección General de Trabajo, Instituto de las Mujeres, Ministerio Fiscal, Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), Sindicato Unión Profesional de Pilotos de Aerolíneas (UPPA)

### Questione pregiudiziale

Se il fatto che la società AIR NOSTRUM rimborsi a una categoria quale i membri dell'equipaggio di cabina, in gran parte costituita da donne, le spese, diverse da quelle relative al trasporto e all'alloggio, che essi devono sostenere per le trasferte, un importo inferiore rispetto a quello rimborsato, allo stesso titolo, ad un'altra categoria di dipendenti, quali i piloti, in gran parte costituita da uomini, rappresenti una discriminazione indiretta nelle condizioni di lavoro fondata sul sesso, contraria al diritto dell'Unione europea e vietata dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54<sup>(1)</sup>, qualora il motivo di tale trattamento differenziato risieda nel fatto che a ciascuna di tali categorie si applica un contratto collettivo diverso e ognuno di tali contratti sia stato negoziato dalla stessa società ma con rappresentanze sindacali differenti, ai sensi dell'articolo 87 dello Statuto dei lavoratori.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU 2006, L 204, pag. 23).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 1° giugno 2023 — Banco Santander SA / Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales-Auge, en representación de sus asociados Andrea y Alberto

(Causa C-346/23, Banco Santander)

(2023/C 329/11)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

### Parti nel procedimento principale

*Ricorrente:* Banco Santander SA

*Resistente:* Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales-Auge, in rappresentanza dei suoi soci: Andrea e Alberto

### Questione pregiudiziale

Formulada en el ámbito del artículo 267 TFUE, sobre la interpretación del artículo 52.2 b) de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004<sup>(1)</sup>, relativa a los mercados de instrumentos financieros:

Se, partendo dal fatto che le associazioni di consumatori sono legittimate a rappresentare in giudizio investitori/consumatori che agiscono contestando la violazione dei doveri di una società di servizi di investimento nella commercializzazione di prodotti finanziari complessi, tale legittimazione possa essere eccezionalmente limitata dai giudici nazionali qualora, nell'ambito di un ricorso individuale, si tratti di investitori di elevata capacità finanziaria, i quali realizzino operazioni che non possono essere considerate di uso ordinario e generalizzato, e che presentino un'istanza avvalendosi della tutela dell'associazione di consumatori, situazione da cui risulta che essi possono beneficiare di un'eventuale esenzione dalle spese legali di importo molto elevato, evitando il pagamento di depositi giudiziari ed evitando di pagare le spese della controparte in caso di domande infondate o persino vessatorie.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

---